

- f) Le clausole contrattuali che stabiliscono il momento del passaggio della proprietà dei beni all'acquirente non hanno senso dal punto di vista commerciale, ma ciò non ha alcuna implicazione pratica perché il fornitore rimborsa all'acquirente il costo di eventuali danni ai beni durante la consegna.
- g) Per quanto riguarda le spese di consegna, in caso di problemi con la consegna iniziale:
- in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore è tenuto a rimborsare le spese già pagate dall'acquirente;
  - in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore non è tenuto a rimborsare dette spese, ma nella prassi lo fa;
  - in entrambi i casi, il fornitore (e non la società di consegna) si fa carico del costo di detti rimborsi; e/o
  - in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore è tenuto a pagare sia le spese di spedizione dei beni in sostituzione sia le relative spese di consegna; oppure
  - in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore è tenuto a pagare le spese di spedizione dei beni in sostituzione, ma non quelle di consegna, anche se nella prassi lo fa.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione n. 2, se la società di consegna agisca per conto del fornitore qualora più di una delle condizioni di cui sopra siano soddisfatte. In tal caso, quali siano i fattori da prendere in considerazione e quale peso debba essere attribuito a ciascuno di essi.
- 4) In caso di risposta affermativa alla questione n. 2 o alla questione n. 3, se la società di consegna agisca per conto del fornitore quando questi interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, come avverrà a partire dal 2021 in forza della direttiva 2017/2455 <sup>(2)</sup>. Detto in altri termini, se le modifiche introdotte da tale direttiva esprimano semplicemente, in un linguaggio più chiaro, il significato dell'articolo 33 nella sua forma attuale.

<sup>(1)</sup> Articolo 32 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU 2017, L 348, pag. 7).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il  
12 novembre 2018 — Procedimento penale a carico di LD, ME, NF, OG, PH e RI**

**(Causa C-704/18)**

(2019/C 25/38)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Spetsializiran nakazatelen sad

**Imputati nel procedimento principale**

LD, ME, NF, OG, PH e RI

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che autorizza il giudice nazionale a non applicare una pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento principale per il quale essa è stata emessa, invocando le circostanze di fatto che la Corte ha preso in considerazione nello statuire in via pregiudiziale.

---